

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FILETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1974

Elevazione del termine facoltativo per il collocamento a riposo dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici ex combattenti ed assimilati

ONOREVOLI SENATORI. — La facoltà di esodo volontario prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, a favore dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici ex combattenti ed assimilati ha prodotto un vero e proprio sconvolgimento nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

A causa dell'anticipato collocamento a riposo di larghe aliquote di personale generalmente assai preparato ed avente notevole esperienza e specializzazione, si sono verificati gravissimi vuoti nelle predette amministrazioni, con punte di maggiore rilievo negli uffici giudiziari ed in quelli finanziari.

Esistono corti di appello, tribunali e preture nei quali il personale è venuto a ridursi alla metà di quello previsto negli organici e, purtroppo, non raramente si è dovuta registrare, e si registra tuttora, in non pochi uffici l'assoluta carenza di dipendenti, sicchè la situazione di grave disagio si ripercuote negativamente a danno del già anemico funzionamento della giustizia, in alcuni centri completamente paralizzata.

Anche gli uffici finanziari, in un tempo assai delicato ed importante caratterizzato dall'iniziale attuazione della vastissima riforma tributaria, hanno accusato ed accusano gravissime carenze di personale, venendosi così a creare notevoli difficoltà nell'assolvimento di compiti urgenti e di rilevante importanza conseguenti all'applicazione di una normativa radicalmente innovatrice ed all'espletamento delle complesse operazioni inerenti al condono fiscale.

Il fenomeno ha prodotto e produce i suoi effetti dannosi anche in altre amministrazioni statali.

È ora fondatamente da temere che nel giugno del prossimo anno 1975 debba assistersi ad un ulteriore massiccio esodo di dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici, che ricoprono la qualifica di ex combattenti ed assimilati; e ciò per effetto della norma di cui all'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, che autorizza detti dipendenti a chiedere il collocamento a riposo entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge, che è

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* numero 144 dell'11 giugno 1970.

Per evitare il temuto inconveniente, che attenterebbe ancor più gravemente al regolare funzionamento delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici, occorre porre tempestivo e preveggenze riparo di ordine legislativo.

È per tale motivo che con il presente disegno di legge si propone di elevare a nove anni dalla data dell'entrata in vigore della richiamata legge n. 336 del 1970 il termine entro il quale i dipendenti civili predetti pos-

sano chiedere il collocamento a riposo. In tal modo molti dipendenti saranno posti in grado di rimanere in servizio e di continuare a dare ancora per alcuni anni il loro utile e prezioso apporto ai fini della regolare realizzazione delle attività attinenti alle pubbliche amministrazioni, senza il timore di dovere rinunciare alle provvidenze di favore previste per gli ex combattenti ed assimilati.

Poichè le ragioni dianzi spiegate sembrano pienamente giustificative del presente disegno di legge, si nutre viva fiducia in una tempestiva approvazione.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, è così sostituito:

« I dipendenti indicati all'articolo 1 possono chiedere il collocamento a riposo entro nove anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».